Spettabile
Agenzia delle Entrate
Direzione Centrale Grandi Contribuenti
Settore Controllo

Via email dc.gci.settorecontrollo@agenziaentrate.it

Bozza di circolare che fornisce chiarimenti in tema di documentazione idonea a consentire il riscontro della conformità al principio di libera concorrenza dei prezzi di trasferimento praticati dalle imprese multinazionali. Osservazioni e proposte in sede di pubblica consultazione.

Spettabile Direzione,

la scrivente associazione professionale ringrazia per l'opportunità di formulare, nella sede della pubblica consultazione avviata lo scorso 20 settembre 2021, osservazioni e proposte relative allo schema di circolare in tema di documentazione idonea a consentire il riscontro della conformità al principio di libera concorrenza dei prezzi di trasferimento praticati dalle imprese multinazionali (articolo 1, comma 6, e articolo 2, comma 4-ter, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471).

Lo schema di circolare contiene utili chiarimenti, in particolare con riferimento all'individuazione delle operazioni c.d. "non marginali", alla definizione dei "pagamenti effettuati e/o ricevuti" nonché con riguardo alle modalità di comunicazione del possesso della documentazione ed eventuali integrazioni e/o modifiche ed al processo di valutazione della documentazione c.d. "idonea".

Nel contempo, la scrivente avverte l'opportunità di sottoporre alcune osservazioni relative ad specifici punti, di seguito illustrati.

1.1 Tematica

Contenuto della documentazione nazionale riferita a stabili organizzazioni in Italia di imprese residenti all'estero

1.2 Paragrafo della circolare

Paragrafo 6. Documentazione relativa alle stabili organizzazioni

1.4 Osservazione

Il punto 3.1. del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 23 novembre 2020 dispone che "*Per le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di imprese non residenti di cui all'articolo 162 del TUIR si applicano, in quanto compatibili, i punti 2.2 e 2.3*".
In altri termini, secondo il provvedimento, le imprese non residenti con stabili organizzazioni in Italia sono tenute a predisporre sia il *Masterfile*, sia la Documentazione Nazionale, osservando le rispettive dei punti 2.2. e 2.3, "in quanto compatibili".
La bozza di Circolare illustra l'applicazione del criterio di compatibilità con riferimento alle operazioni intercorse fra la stabile organizzazione e l'entità cui la medesima appartiene.
La medesima bozza di Circolare menziona una seconda categoria di operazioni suscettibili di formare oggetto della documentazione, ossia quelle "*poste in essere dalla stabile organizzazione"* con imprese associate non residenti.
In entrambi i casi, sembra potersi evincere che non rientrano fra le operazioni infragruppo oggetto della documentazione nazionale (e che quindi non comportano la disamina di cui al punto 2.1 del Provvedimento), quelle intercorse fra l'entità alla quale la stabile organizzazione appartiene e ulteriori imprese associate non residenti, ossia le operazioni che non hanno interessato la stabile organizzazione in Italia.

1.5 Contributo

La Circolare potrebbe contenere conferma esplicita del fatto che le operazioni intercorse fra l'impresa non residente alla quale la stabile organizzazione in Italia appartiene e ulteriori imprese associate non residenti, ossia le operazioni che non hanno interessato la stabile organizzazione in Italia, non comportano obblighi informativi nell'ambito della documentazione nazionale.

1.6 Finalità

Prevenire possibili dubbi circa l'ambito di applicazione degli obblighi informativi in relazione alle stabili organizzazioni in Italia di imprese non residenti.

2.1 Tematica

Operazioni marginali e *penalty protection*

2.2 Paragrafo della circolare

- Pagina 20: "*Si ritiene che, conformemente al paragrafo 5.32 delle Linee Guida OCSE,* ***per operazione (o categoria omogenea di operazioni) non marginale*** *si deve intendere un'operazione (attiva o passiva) il cui ammontare risulti superiore al 5% del totale dei componenti (positivi o negativi nel caso, rispettivamente, di operazioni attive o passive) indicati nel prospetto della dichiarazione annuale dei redditi denominato "Prezzi di trasferimento*". *Resta ferma la facoltà del contribuente di descrivere anche le operazioni marginali rispetto al totale delle operazioni infragruppo in cui l'entità locale è coinvolta*"
- Pagina 42: "*Tra le menzionate omissioni parziali può ritenersi compresa anche l'omessa documentazione di operazioni marginali rispetto al totale delle operazioni infragruppo, qualificabili come tali <u>in quanto non sono in grado di</u>*

pregiudicare l'attendibilità dell'analisi nel suo complesso e la correttezza degli esiti della stessa"

- Pagina 35: "*Nel caso in cui il contribuente eserciti la facoltà di presentare la documentazione con riguardo a una parte delle operazioni poste in essere, la predetta esimente si applica con esclusivo riguardo alle operazioni descritte e considerate idonee in base alla disciplina in commento*"

2.4 Osservazione

La disposizione in esame introduce il concetto di "materialità" delle transazioni ai fini di una idonea documentazione in materia di prezzi di trasferimento, conformemente all'assunto posto dalle Linee Guida OCSE che l'amministrazione finanziaria abbia da un lato interesse ad analizzare le transazioni più rilevanti e dall'altra a sollevare i Gruppi multinazionali da eccessivi oneri documentali.
Tuttavia la bozza di circolare in commento non sembra chiarire in maniera definitiva:

- l'identificazione delle operazioni marginali;
- gli effetti dell'esclusione di tali transazioni dalla documentazione nazionale.

In particolare, per quanto attiene all'identificazione delle operazioni marginali, la circolare fa dapprima riferimento al 5% degli importi inseriti nella dichiarazione annuale dei redditi, rispettivamente nel rigo RS106 campo 5 per i componenti positivi e nel rigo RS106 campo per i componenti negativi, ma non specifica le conseguenze di eventuali rettifiche dei valori delle operazioni o degli importi dei suddetti righi quale conseguenza dell'attività di accertamento.
Inoltre, la bozza di circolare (a pagina 42) lascia aperto un sindacabile spazio valutativo sulla soglia di materialità che dovrebbe essere uno standard "oggettivo", coerentemente con quanto disposto dalle Linee Guida OCSE citate. In particolare, se a pagina 20 la bozza di circolare offre un parametro oggettivo (i.e. il 5% degli importi inseriti nel rigo RS106), successivamente a pagina 42 sembra includere tra le operazioni non marginali quelle operazioni che pur rimanendo sotto la soglia del 5% *potrebbero pregiudicare l'attendibilità dell'analisi nel suo complesso e la correttezza degli esiti della stessa*. In tal modo la bozza di circolare vanifica l'obiettivo di certezza ed ottimizzazione degli sforzi dei contribuenti e tiene aperta la porta a valutazioni soggettive di un parametro che per sua natura dovrebbe essere "standard oggettivo" e matematico.
Per quanto attiene alla gli effetti dell'esclusione di tali transazioni dalla documentazione nazionale, la bozza di circolare (pag. 20) chiarisce che la descrizione delle operazioni marginali costituisce una *mera facoltà* del contribuente. Posto che la mancata inclusione nella documentazione nazionale delle transazioni marginali non arreca pregiudizio alla "idoneità" della stessa ad applicare la "penality protection", non è chiaro se quest'ultima si applica anche in caso di rettifica degli imponibili sulle operazioni marginali.
In particolare a pagina 35 della bozza di circolare si chiarisce che l'esimente sanzionatoria non si applica alle operazioni che il contribuente ha facoltativamente escluso dalla documentazione nazionale. Se tuttavia tra tali operazioni facoltativamente escluse sono da intendersi ricomprese le c.d. "operazioni marginali" sarebbe vanificato l'obiettivo sopra citato, esposto nelle Linee Guida OCSE a supporto dell'introduzione della soglia di materialità, di alleviare l'onere di Gruppi multinazionali

permettendo loro di concentrare gli sforzi di documentazione sulle transazioni maggiormente rilevanti.

2.5 Contributo

Per ovviare ai suddetti ostacoli nella comprensione ed applicazione delle disposizioni in esame, la versione finale della Circolare potrebbe chiarire che: la soglia di marginalità si calcola come il 5% dei due importi rispettivamente inclusi nel rigo RS106 così come indicati nella dichiarazione annuale dei redditi e che eventuali variazioni a seguito di accertamento fiscale non hanno effetto sulla identificazione delle "operazioni marginali" ai fini della idoneità della documentazione e della "penalty protection". In altri termini, le transazioni sotto soglia secondo gli importi indicati nella dichiarazione annuale dei redditi, ed eventuali dichiarazioni integrative, presentate dai contribuenti prima dell'inizio dell'attività ispettiva, sono da considerarsi come "marginali" ai fini dell'idoneità della documentazione e della esimente sanzionatoria sulle predette operazioni.
Il coordinamento tra i paragrafi a pagina 20 e pagina 42 sopra analizzati sembra opportuno. Il riferimento al pregiudizio sull'attendibilità dell'analisi e alla correttezza degli esiti della stessa dovrebbe essere meglio specificato per non vanificare l'efficacia e l'efficienza dello standard di materialità.
Sempre in tale ottica, si ritiene infine opportuno che la circolare chiarisca ai fini dell'esimente sanzionatoria la differenza tra: a) <u>operazioni non marginali</u> facoltativamente non incluse nella documentazione; b) <u>operazioni marginali</u> facoltativamente non incluse nella documentazione, garantendo espressamente a quest'ultime gli effettivi premiali in termini sanzionatori.

2.6 Finalità

Evitare che i contribuenti, nel dubbio, siano di fatto obbligati ad includere tutte le operazioni a causa dell'incertezza sulla nozione e il trattamento delle operazioni marginali.

3.1 Tematica

Comunicazione del possesso della documentazione ed eventuali integrazioni e/o modifiche

3.2 Paragrafo della circolare

Paragrafo 9. Comunicazione del possesso della documentazione idonea.

3.3 Osservazione

Il Provvedimento 360494/2020 dispone che "*Il Masterfile e la Documentazione Nazionale devono essere firmati dal legale rappresentante del contribuente o da un suo delegato mediante firma elettronica con marca temporale da apporre <u>entro la data di presentazione della dichiarazione</u> dei redditi*" (par. 5.1.2).
Inoltre, il Provvedimento puntualizza che "*La presentazione della documentazione nel corso di attività di controllo non vincola l'amministrazione finanziaria all'applicazione dell'articolo 1, comma 6, e dell'articolo 2, comma 4-ter, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471:*

a. quando, pur rispettando la struttura formale di cui ai punti 2.2 e 2.3 del presente provvedimento, la stessa non presenta nel complesso, salvo quanto previsto dal punto 5.3.3, contenuti informativi completi e conformi alle disposizioni contenute nel presente provvedimento, ivi compresa la firma elettronica con marca temporale; ovvero
b. quando le informazioni fornite nella documentazione esibita non corrispondono in tutto o in parte al vero".
Infine lo stesso Provvedimento prevede che "*Per i soggetti che detengono la documentazione di cui all'articolo 1, comma 6, e all'articolo 2, comma 4-ter, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, la relativa comunicazione all'Agenzia delle entrate viene effettuata con la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi. In caso di successiva dichiarazione presentata, ai sensi dell'articolo 2, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, per correggere errori od omissioni derivanti dalla non conformità al principio di libera concorrenza delle condizioni e dei prezzi di trasferimento e che abbiano determinato l'indicazione di un minore imponibile o, comunque, di un minore debito d'imposta ovvero di un maggiore credito, la documentazione di cui all'articolo 1 comma 6, e all'articolo 2, comma 4-ter, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 può essere integrata o modificata e la relativa specifica comunicazione all'Agenzia delle entrate viene effettuata unitamente alla presentazione della suddetta dichiarazione*" (par. 6.1).
A tal proposito, la bozza di circolare fornisce chiare indicazioni in merito all'ipotesi di c.d. dichiarazione tardiva (cioè entro 90 giorni), infatti prevede espressamente che "*In caso di dichiarazioni presentate entro novanta giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione – sia che il contribuente presenti per la prima volta la dichiarazione nei novanta giorni sia che, entro il medesimo termine, presenti una dichiarazione per correggere quella presentata nei termini –, fatta salva l'applicazione delle sanzioni nei differenti casi e ferma restando l'applicazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, la comunicazione può essere effettuata con tali dichiarazioni; conseguentemente, il Masterfile e la Documentazione Nazionale devono essere firmati dal legale rappresentante del contribuente, o da un suo delegato, mediante firma elettronica con marca temporale da apporre entro la data di effettiva presentazione delle dichiarazioni*" (par. 9).
Inoltre, la bozza di circolare chiarisce che "*La comunicazione del possesso della documentazione idonea può essere effettuata anche tardivamente, purché vengano rispettate le condizioni previste dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 secondo cui la fruizione di benefici di natura fiscale o l'accesso a regimi fiscali opzionali, subordinati all'obbligo di preventiva comunicazione ovvero ad altro adempimento di natura formale non tempestivamente eseguiti, non è preclusa, sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore dell'inadempimento abbia avuto formale conoscenza, laddove il contribuente:*
a) abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento;
b) effettui la comunicazione ovvero esegua l'adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile;
c) versi contestualmente l'importo pari alla misura minima della sanzione stabilita dall'articolo 11, comma 1, d.lgs. n. 471 del 1997.

Ai fini dell'applicazione della disciplina della remissione in bonis sopra richiamata, si ritiene che il contribuente abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento qualora lo stesso abbia predisposto la documentazione idonea prevista dal Provvedimento, compresa l'apposizione della marca temporale. Inoltre, la comunicazione deve essere eseguita entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile, da intendersi come la prima dichiarazione dei redditi il cui termine di presentazione scade successivamente al termine previsto per effettuare la comunicazione. In caso di applicazione della disciplina della remissione in bonis, il Masterfile e la Documentazione Nazionale devono essere firmati dal legale rappresentante del contribuente, o da un suo delegato, mediante firma elettronica con marca temporale da apporre entro la data di presentazione della prima dichiarazione utile sopra richiamata".

Infine la bozza di circolare commenta che "*In caso di dichiarazione presentata nei termini o di dichiarazioni presentate entro 90 giorni dalla scadenza del termine ordinario nelle quali il contribuente non abbia effettuato la comunicazione del possesso della documentazione idonea, e di successiva dichiarazione presentata, ai sensi dell'articolo 2, comma 8, del d.P.R. n. 322 del 1998 per correggere errori od omissioni derivanti dalla non conformità al principio di libera concorrenza delle condizioni e dei prezzi di trasferimento e che abbiano determinato l'indicazione di un minore imponibile o, comunque, di un minore debito d'imposta ovvero di un maggiore credito occorrerà tenere in considerazione se il contribuente abbia applicato o meno la disciplina della remissione in bonis. Nel primo caso, infatti, la documentazione prevista dai punti 2.2 e 2.3 del Provvedimento può essere integrata o modificata; il Masterfile e la Documentazione Nazionale devono essere firmati dal legale rappresentante del contribuente, o da un suo delegato, mediante firma elettronica con marca temporale da apporre entro la data di presentazione della dichiarazione e la relativa comunicazione viene effettuata unitamente alla presentazione della suddetta dichiarazione. Nel secondo caso, invece, la documentazione prevista dai punti 2.2 e 2.3 del Provvedimento non può essere integrata o modificata e, conseguentemente, la comunicazione del possesso della documentazione idonea non può essere effettuata in sede di dichiarazione integrativa*".

3.5 Contributo

In via generale, alla luce di quanto precede, è opportuno che venga chiarito se l'apposizione della marca temporale e l'apposizione della firma elettronica siano adempimenti da considerarsi autonomamente. Inoltre, andrebbe chiarito se l'eventuale dichiarazione integrativa possa assumere rilevanza solo a condizione che questa venga presentata al fine di correggere errori od omissioni derivanti dalla non conformità al principio di libera concorrenza delle condizioni e dei prezzi di trasferimento e che abbiano determinato l'indicazione di un minore imponibile o, comunque, di un minore debito d'imposta ovvero di un maggiore credito; ovvero se possa assumere rilevanza una dichiarazione integrativa presentata per correggere qualunque tipo di errori o omissioni. Sarebbe altresì utile che venissero forniti chiarimenti puntuali circa le concrete modalità di applicazione dell'istituto del ravvedimento operoso, in caso di presentazione di dichiarazione integrativa. Ad esempio, se un contribuente presenta una dichiarazione integrativa per correggere errori od omissioni derivanti dalla non conformità al principio di libera concorrenza delle condizioni e dei prezzi di

trasferimento e che abbiano determinato un maggior debito o minor credito, sarebbe auspicabile venisse confermato che (in siffatta ipotesi) il contribuente possa far ricorso all'istituto del ravvedimento operoso (di cui all'art. 13, D.Lgs. 472/97) beneficiando della riduzione con riguardo alla sanzione prevista per le violazioni relative al contenuto e alla documentazione delle dichiarazioni (di cui all'art. 8, D.Lgs. 471/97). In caso contrario, infatti, qualora il contribuente fosse tenuto a ravvedere la violazione per dichiarazione infedele (di cui all'art. 1, co. 2, D.Lgs. 471/97) si verrebbe di fatto a vanificare il beneficio della c.d. "penalty protection".

Sul piano operativo, è poi opportuno che venga meglio chiarito se e come il contribuente può rimediare ad eventuali dimenticanze e/o errori. A tal fine sarebbe utile che la circolare illustrasse dei casi esemplificativi; ad esempio si chiede che venga chiarito il trattamento da riservare nelle seguenti ipotesi (nella quale la scrivente ha formulato proposte di soluzione).

Singola trasmissione telematica della dichiarazione dei redditi

Data di presentazione Modello redditi	Compilazione RS106	Data di apposizione marca temporale	Data di apposizione firma digitale	*Penalty protection* (assumendo che, sul piano dei contenuti, si tratti di "documentazione idonea" (ai sensi dell'art. 5.3.3 del Provvedimento)
30/11/2021	SI	30/11/2021	30/11/2021	SI
30/11/2021	NO	30/11/2021	30/11/2021	SI, a condizione che venga presentata una dichiarazione dei redditi integrativa (ove sia compilato il quadro RS106) entro il 30/11/2022 (e sempreché non ci sia stata alcuna constatazione o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento)
30/11/2021	NO	30/11/2021	non apposta	SI, a condizione che venga apposta la firma elettronica e venga presentata una dichiarazione dei redditi integrativa (ove sia compilato il quadro RS106) entro il 30/11/2022 (e sempreché non ci sia stata alcuna constatazione o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento)
30/11/2021	SI	30/11/2021	non apposta	SI, a condizione che venga apposta la firma elettronica entro il 30/11/2022 (e sempreché non ci sia stata alcuna constatazione o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento)
30/11/2021	SI	non apposta	non apposta	NO
28/02/2022	SI	28/02/2022	28/02/2022	SI

Dichiarazioni dei redditi integrative

Data di presentazione Modello redditi	Compilazione RS106	Data di apposizione marca temporale	Data di apposizione firma digitale	Data di presentazione della dichiarazione integrativa	Data di apposizione marca temporale sulla documentazione TP integrata o modificata	Data di apposizione firma digitale sulla documentazione TP integrata o modificata	*Penalty protection* (*)
30/11/2021	SI	30/11/2021	30/11/2021	30/09/2022	30/09/2022	30/09/2022	SI
30/11/2021	SI	non apposta	non apposta	30/09/2022	30/09/2022	30/09/2022	NO
30/11/2021	NO	non apposta	non apposta	30/09/2022	30/09/2022	30/09/2022	NO

(*) assumendo che, sul piano dei contenuti, si tratti di "documentazione idonea" (ai sensi dell'art. 5.3.3 del Provvedimento)

3.6 Finalità

Prevenire il palesarsi di obiettive condizioni di incertezza ed evitare l'instaurarsi di conseguenti contenziosi in futuro.

4.1 Tematica

Documentazione idonea per le piccole e medie imprese

4.2 Paragrafo della circolare

Paragrafo 7 dal capoverso "*In relazione ai soggetti* (…)"

3.4 Osservazione/Contributo

Nel presente contributo si esamina la possibilità concessa alle piccole e medie imprese ("PMI") di aggiornare con cadenza triennale alcuni paragrafi della documentazione nazionale, se sono verificate due condizioni:

1. l'analisi di comparabilità si basi su informazioni reperite da fonti pubblicamente disponibili, e
2. gli elementi relativi all'analisi di comparabilità non subiscano modifiche significative in tali periodi d'imposta.

Nella tabella seguente si pone a confronto quanto richiesto dal provvedimento con protocollo n. 2010/137654 (nel seguito anche "*Provvedimento 2010*") e dal provvedimento di nuova emanazione con protocollo n. 2020/0360494 (nel seguito anche "*Provvedimento 2020*").

Provvedimento 2010/137654	Provvedimento 2020/0360494
*Le piccole e medie imprese hanno la facoltà di non aggiornare **i dati di cui al par. 5.1.3** dell'art. 2.2 con riferimento ai due periodi d'imposta successivi a quello a cui si riferisce detta documentazione, qualora l'analisi di comparabilità si basi su informazioni reperite su fonti pubblicamente disponibili, e sempreché i fattori di cui alle lettere da a) a e) del par. 5.1.2 dell'art. 2.2 non subiscano modificazioni significative in detti periodi di imposta.*	*Le piccole e medie imprese hanno la facoltà di non aggiornare **i dati di cui ai punti da 2.1.1 a 2.1.5** del paragrafo 2 "Le operazioni infragruppo" della Documentazione Nazionale con riferimento ai due periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce detta documentazione, qualora l'analisi di comparabilità si basi su informazioni reperite da fonti pubblicamente disponibili e sempreché gli elementi di cui al punto 2.1.2 non subiscano modifiche significative in detti periodi di imposta.*

Il beneficio concesso alle PMI, in base a quanto descritto nel nuovo provvedimento, sembrerebbe più ampio di quello previsto della previgente disciplina, in quanto viene data la facoltà di aggiornare con cadenza triennale, non solo il paragrafo "*Metodo adottato per la determinazione dei prezzi di trasferimento delle operazioni*", ma anche i seguenti paragrafi e i loro sottoparagrafi:

- *Descrizione delle operazioni* (2.1.1)
    - *Ammontare dei pagamenti effettuati e/o ricevuti;*
    - *Identificazione delle imprese associate coinvolte;*
    - *Operazioni comparabili indipendenti (esterne e interne) e indicatori finanziari*;
- *Analisi di comparabilità (*2.1.2*);*
- *Risultati* (2.1.4);
- *Assunzioni critiche adottate nell'applicazione del metodo scelto* (2.1.5).

Pertanto, sembrerebbe che l'intero capitolo 2 della documentazione nazionale non debba essere aggiornato.

Si rammenta che le Linee Guida OCSE, nella loro ultima versione di luglio 2017, prevedono, al paragrafo 5.38, che l'Amministrazione finanziaria possa consentire di non aggiornare le *benchmark analysis* laddove appunto le condizioni di comparabilità non siano mutuate.

L'attuale bozza di circolare da un lato ribadisce il contenuto del Provvedimento 2020, dall'altro lato sembra invece ripristinare l'obbligo di aggiornamento.

In particolare, si riporta quanto attualmente previsto dalla bozza di circolare: "*Il verificarsi delle condizioni previste dal Provvedimento al fine di poter godere della semplificazione di cui si è detto **non esime** le piccole e medie imprese **dal fornire informazioni, per ogni singolo anno**, sulla società, sulla struttura operativa, sull'attività e la strategia imprenditoriale perseguita, sulle operazioni infragruppo oltre che **sui dati indicati al sottoparagrafo da 2.1.1 a 2.1.5 del capitolo 2 della***

Documentazione Nazionale *in precedenza richiamati. Dovranno aggiornarsi, altresì, i documenti indicati, rispettivamente, nei capitoli 3 e 4 della Documentazione Nazionale."*

Ad avviso della scrivente, sarebbe utile indicare che il paragrafo 2.1.3 (Metodo adottato per la determinazione dei prezzi di trasferimento delle operazioni) può essere aggiornato con cadenza triennale, mentre è necessario aggiornare annualmente i paragrafi relativi alla descrizione delle operazioni infragruppo, all'ammontare dei pagamenti effettuati e/o ricevuti, ai risultati dell'applicazione del metodo per la determinazione dei prezzi di trasferimento ed infine alle assunzioni critiche adottate nell'applicazione del metodo scelto.

Altrimenti non troverebbe giustificazione l'aggiornamento dei documenti richiesti al capitolo 3, in particolare al paragrafo 3.2 "*I prospetti di informazione e di riconciliazione che mostrino come i dati finanziari utilizzati nell'applicazione del metodo di determinazione dei prezzi di trasferimento possano essere riconciliati con il bilancio di esercizio ovvero con altra documentazione equivalente*."

4.6 Finalità

Evitare interpretazioni soggettive e non omogenee delle semplificazioni concesse alle piccole e medie imprese.

5. Altre osservazioni

Nel seguito sono fornite ulteriori osservazioni che, in considerazione della loro brevità, sono semplicemente elencate senza fornire l'articolazione richiesta in sede di pubblica consultazione.

In relazione al contenuto del *Masterfile*, la scrivente formula le seguenti osservazioni.

- "*Nel caso di gruppi multinazionali con una struttura organizzativa, giuridica o operativa decentralizzata, ossia costituita da divisioni con linee di attività che operano in modo in gran parte indipendente, è possibile la presentazione del Masterfile riguardante la specifica divisione in cui opera l'entità locale: in tal caso, gli elementi informativi indicati nei capitoli dal numero 1 al numero 4 di tale documento devono essere riferiti a tale divisione e devono essere adeguatamente descritte le eventuali funzioni centralizzate e le eventuali transazioni tra le diverse divisioni del gruppo*". A tal proposito sarebbe utile conoscere se, ove la specifica divisione in cui opera l'entità locale faccia capo ad una sub-holding che redige un proprio bilancio consolidato, occorra allegare (al punto 5.1 del Masterfile) il bilancio consolidato della divisione ovvero dell'intero gruppo;

- "*Occorre poi procedere a una descrizione generale delle attività svolte dal gruppo, con particolare riferimento ai principali fattori di generazione dei profitti per il gruppo nel suo complesso*". Il Provvedimento parla anche di "*attività economicamente rilevanti che consentono al gruppo, nel suo complesso, di creare valore*". Se da un lato, sarebbe utile che venissero fornite delucidazioni e/o esemplificazioni circa tali "*fattori di generazione dei profitti"* (anche le Linee Guida OCSE 2017 si limitano a richiamare tali "*important drivers of business profit*", senza argomentare ulteriormente), dall'altro sarebbe auspicabile avere una definizione più puntuale ed articolata di "*rilevanza*" che non si limiti a richiamare concetti vaghi e non quantificabili, come indicato nella bozza di circolare ove viene osservato che "*non rientrano nel concetto di "rilevanza" gli elementi informativi la cui omissione non influisce sull'affidabilità dell'analisi*".

- "*Nel paragrafo contenente i flussi delle operazioni occorre fornire, anche sotto forma di scheda o diagramma, una descrizione della catena produttiva e/o distributiva relativa ai primi cinque prodotti e/o servizi del gruppo in termini di fatturato, unitamente a eventuali altri prodotti e/o servizi il cui fatturato superi il 5% del fatturato complessivo del gruppo*".
  A tal riguardo, dal punto di vista qualitativo, è opportuno che venga chiarito cosa debba intendersi per "*prodotti e/o servizi del gruppo*". In particolare, onde evitare possibili fraintendimenti, anche tenuto conto degli approcci ordinariamente impiegati nelle analisi aziendali, sarebbe utile venisse chiarito se, in tale sede, occorre fare riferimento ai singoli prodotti (o servizi) o famiglie di prodotto (o servizi) ovvero (ad esempio nelle realtà più articolate) alle diverse linee di prodotti (o servizi).
  Inoltre, per quantificare la soglia di rilevanza (e cioè l'ammontare di fatturato che "*superi il 5% del fatturato complessivo del gruppo*") con un parametro oggettivo ed inequivocabile, sarebbe utile che venisse confermato che (ad esempio) deve essere utilizzata come riferimento la voce "*Net sales*" o "*Revenues*" del Bilancio consolidato del gruppo, allegato al paragrafo 5.1 del Masterfile.

- "*Nel paragrafo riguardante gli accordi per la prestazione di servizi infragruppo, occorre fornire un elenco e una breve descrizione dei principali contratti o accordi disciplinanti la prestazione di servizi infragruppo*…". Sarebbe utile se venissero forniti parametri oggettivi per identificare i contratti o accordi da ritenersi "*principali*".

- Inoltre sarebbe opportuno specificare se si possono escludere le operazioni intercorrenti fra imprese associate entrambe non residenti in Stati appartenenti all'Unione europea.

- "*…occorre fornire … una descrizione dei fattori alla base della capacità delle principali sedi di fornire servizi importanti*…". Sarebbe essenziale venissero forniti chiarimenti e/o esemplificazioni in relazione a tali "*fattori*".

- Nel capitolo (e relativi sottoparagrafi) relativo alle "*Attività svolte*", sia il Provvedimento che la bozza di circolare fanno ampio ricorso ad aggettivi quali "*rilevanti*", "*principali*" e/o "*importanti*". Se, da un lato, va accolto con favore l'intento di semplificazione (finalizzato ad incentrare l'analisi sulle informazioni che hanno un maggior peso nelle dinamiche infragruppo), dall'altro l'assenza di un qualsiasi parametro oggettivo che ne permetta una puntuale definizione lascia contorni incerti ed aleatori.

- Sia il Provvedimento che la bozza di circolare richiamano i "*beni immateriali detenuti da ciascuna impresa coinvolta nelle operazioni rilevanti ai fini dei prezzi di trasferimento*"; sorge pertanto il dubbio che debbano essere elencati solo i beni che (in qualche modo) sono coinvolti nelle operazioni infragruppo illustrate nella documentazione; anche a tal riguardo ulteriori chiarimenti sarebbero auspicabili.

- Analogamente a quanto sopra riportato, anche nel capitolo (e relativi sottoparagrafi) relativo a "*Beni immateriali del gruppo multinazionale*", sia il Provvedimento che la bozza di circolare fanno ampio ricorso ad aggettivi quali "*rilevanti*" e/o "*principali*". Se, da un lato, va accolto con favore l'intento di semplificazione (finalizzato ad incentrare l'analisi sulle informazioni che hanno un maggior peso nelle dinamiche infragruppo), dall'altro l'assenza di un qualsiasi parametro oggettivo che ne permetta una puntuale definizione lascia contorni incerti ed aleatori.

- "*Nel paragrafo riguardante le modalità di finanziamento, occorre fornire una descrizione generale delle modalità di finanziamento del gruppo, con indicazione dei principali contratti di finanziamento del gruppo con finanziatori indipendenti*". Ci si chiede quali siano le informazioni da indicare come descrizione generale delle modalità di finanziamento utilizzate; inoltre andrebbe chiarito che cosa si intenda con "*indicazione*" dei principali contratti (ad esempio, sarebbe utile venisse chiarito se è sufficiente una mera elencazione dei contratti e delle relative parti contraenti ovvero se occorre fornire una sintetica descrizione dei termini contrattuali).

- "*Occorre … allegare il bilancio consolidato del gruppo multinazionale per il periodo d'imposta di riferimento…; a tal riguardo occorre far riferimento preferibilmente al bilancio consolidato pubblico … della società che controlla direttamente o indirettamente l'entità locale e le imprese che pongono in essere transazioni con la medesima*". Sarebbe utile venisse chiarito, nell'ipotesi in cui l'entità locale e le imprese che pongono in essere transazioni con la medesima siano ricomprese sia nel bilancio consolidato della società che esercita un controllo diretto sia nel bilancio consolidato della società (posta al vertice) che esercita un controllo indiretto, quale bilancio consolidato debba essere allegato.

In relazione al contenuto della Documentazione nazionale, la scrivente formula le seguenti osservazioni:

- "*…nel paragrafo riguardante la struttura operativa, occorre fornire l'organigramma, indicando il nominativo degli individui ai quali le funzioni direttive locali devono riportare, sia sotto il profilo gerarchico sia funzionale, e il Paese in cui sono ubicati gli uffici principali di detti individui*". A tal riguardo sarebbe utile venisse chiarito se l'indicazione del nominativo del soggetto a cui riporta ciascuna funzione direttiva locale deve essere indicato solo laddove questi riporti ad un soggetto esterno all'entità locale, eventualmente ubicato in una diversa giurisdizione.

- *qualora l'analisi si basi su dati pluriennali, dovrà essere fornita una illustrazione delle ragioni alla base di tale scelta"*. A tal riguardo sarebbe utile venisse chiarita l'obbligatorietà di fornire una motivazione circa l'utilizzo di dati pluriennali. Si rammenta che l'Action 13 del BEPS all'interno dell'Allegato II al Capitolo V, richiede che vengano descritte le motivazioni solo se rilevanti, "*If relevant, an explanation of the reasons for performing a multi-year analysis*".

- *"…il contribuente deve rappresentare l'intervallo di valori risultante dall'indicatore finanziario selezionato in applicazione del metodo più appropriato. Qualora il contribuente utilizzi strumenti statistici finalizzati a minimizzare errori derivanti da difetti di comparabilità non eliminabili o altresì rettificabili, occorre illustrare le ragioni della scelta di detti strumenti con particolare riferimento al posizionamento più appropriato all'interno del predetto intervallo*". Sono auspicabili chiarimenti a tal proposito, anche tenuto conto che le Linee Guida OCSE 2017 e l'Action 13 del BEPS non forniscono indicazioni e/o istruzioni a riguardo. Non parrebbe giustificata la richiesta dell'Agenzia al contribuente di giustificare il proprio posizionamento all'interno del range di libero mercato, quantomeno nella circostanza in cui l'indice si trovi all'interno del range interquartile, intervallo riconosciuto dalla prassi internazionale. Inoltre, le Linee Guida OCSE prevedono al paragrafo 3.62 che "*quando l'intervallo comprenda risultati con un livello di affidabilità omogeneo ed elevato, si potrebbe sostenere che qualunque valore all'interno dell'intervallo soddisfi il principio di libera concorrenza*."

- "*Nel sottoparagrafo riguardante le assunzioni critiche adottate nell'applicazione del metodo scelto, il contribuente deve fornire un quadro sintetico delle principali assunzioni adottate a base dell'applicazione del metodo scelto per determinare i prezzi di trasferimento, con l'indicazione degli effetti derivanti al modificarsi delle stesse*". Sarebbe utile venisse meglio definito cosa debba intendersi per "*assunzioni critiche*", anche tenuto conto che le Linee Guida OCSE 2017 e l'Action 13 del BEPS all'interno dell'Allegato II al Capitolo V si limitano a richiedere "*A summary of the important assumptions made in applying the transfer pricing methodology*".

- Il capitolo denominato informazioni finanziarie indica che "*la documentazione nazionale debba essere corredata da prospetti di informazione e di*

riconciliazione che mostrino come i dati economici e gli indicatori finanziari utilizzati nell'applicazione del metodo di determinazione dei prezzi di trasferimento possano essere riconciliati con il bilancio di esercizio" e "*per indicatori finanziari si considerano il prezzo, il rapporto tra il margine di profitto, lordo o netto (…)"*. La circolare non esclude in modo chiaro se i prospetti di riconciliazione debbano essere forniti anche in caso di utilizzo del metodo del confronto del prezzo, anzi, viene puntualizzato, tra agli indicatori finanziari che devono essere mostrati all'interno dei prospetti di riconciliazione, anche il prezzo. Pertanto, si richiede di esplicitare se i prospetti di informazione e di riconciliazione sia richiesti per tutti i metodi o solo per parte di essi.

Infine, con riferimento al contenuto generale della Circolare, la scrivente formula le seguenti osservazioni:

- Non è stato chiarito in nessuna sezione della Circolare se gli Allegati richiesti al capitolo 3 ed al capitolo 4 della Documentazione Nazionale ed al capitolo 5 del Masterfile debbano essere firmati digitalmente con marca temporale. Inoltre, con riferimento a ulteriori allegati, ad esempio la descrizione dell'analisi di benchmark o fatture, non è chiaro se debbano essere anch'essi firmati digitalmente con marca temporale. Sarebbe utile venisse meglio definito se per tutti i documenti allegati al set vada apposta la medesima firma digitale e marca temporale.

- Il paragrafo 2.2 del Provvedimento, così come il paragrafo 3 della Circolare richiede l'obbligatorietà del formale rispetto della struttura (nonché la relativa titolazione e numerazione) ivi prevista per la predisposizione del Masterfile e della Documentazione Nazionale. Al paragrafo 11 della Circolare si legge che "*il concetto di "idoneità introdotto dalla norma non va assunto su un piano meramente formale, bensì sostanziale, nel senso di un apprezzamento dell'idoneità, della documentazione predisposta dal contribuente a fornire all'Amministrazione finanziaria dati ed elementi conoscitivi necessari per una completa e approfondita analisi dei prezzi di trasferimento praticati*", ovvero prevale la sostanza sulla forma, anche se in gran parte della Circolare si indica che "*pur rispettando la prevista struttura formale*". Sarebbe utile venisse meglio chiarito se la struttura formale rappresenta un requisito inderogabile circa l'idoneità del set documentale.

Rimaniamo a Vostra disposizione per ogni chiarimento.

Con i più cordiali saluti.

Tea Favoino Marina Lombardo Chiara Mejnardi Giovanni Rolle Francesco Scarfone